

Riferimenti uffici giudiziari – “GRUPPO NOI”

(con particolare riferimento ai minori)

ATTI SEMINARIO USR PIEMONTE (09-02-2022)

INDIRIZZI PROCURE / TRIBUNALI E COMPETENZE

La competenza del Tribunale per i Minorenni è, normalmente, stabilita a livello distrettuale cioè di sede della Corte d’Appello. I distretti coincidono, quasi sempre, con le singole regioni, ma nel caso del Tribunale per i Minorenni di Torino è prevista la competenza biregionale: Piemonte e Valle d’Aosta. Infatti, la sua denominazione esatta è: Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta con unica sede a Torino.

La competenza territoriale è, generalmente, in relazione alla residenza formale e sostanziale del minore o con la dimora abituale (c.d. domicilio di prossimità) cioè quando la medesima è stabilita da diverso tempo e tutte le primarie attività si trovano in quel luogo, mantenendo la residenza formale in altro comune.

Il Tribunale per i **minorenni** è competente per tutti i reati commessi da coloro che al momento del fatto erano **minorenni**. Il **minore** infra-quattordicenne è considerato dal legislatore non imputabile per difetto della capacità di intendere e volere (art. 97 c.p.).

Sito Web: www.procuraminori.torino.it

e-mail: procmin.torino@giustizia.it

Indirizzo:

Corso Unione Sovietica 325
10135 - Torino (TO)

Tel: 6195801 6195837 6195852 6195808

e-mail:

procmin.torino@giustizia.it (PEO);

comunita.procmin.torino@giustizia.it (PEO per invio relazioni semestrali e controllo comunità)

PEC:

procuratore.procmin.torino@giustiziacert.it (PEC per segnalazioni civili);

dirigente.procmin.torino@giustiziacert.it (PEC per atti esecuzione penale);

segreteria.magistrati.procmin.torino@giustiziacert.it (PEC PER SEGNALAZIONE NOTIZIE DI REATO);

polgiud.procmin.torino@giustiziacert.it (PEC);

prot.procmin.torino@giustiziacert.it (PEC Protocollo per atti amministrativi);

depositoattipenali.procmin.torino@giustiziacert.it (PEC DEPOSITO ATTI PER AVVOCATI)

Nel **settore penale** l'Ufficio, attraverso le figure del Procuratore e dei Sostituti Procuratori, in ossequio al principio della obbligatorietà dell'azione penale, **promuove ed esercita l'azione penale** per tutti i **reati** commessi dai **minori** di anni diciotto nell'ambito del Distretto; alla Procura per i Minorenni vanno pertanto trasmessi i rapporti, i referti, le denunce, le querele, le istanze e le richieste concernenti reati commessi da minori.

Il procedimento penale minorile è **regolamentato** dal **D.P.R. 22/09/1988 n.148** ed è caratterizzato:

- da una costante attenzione alla personalità del minore
- dalla diversificazione della risposta che deve essere adeguata alla gravità del fatto, alle esigenze educative del minore, alla necessità di non causare interruzioni dannose al processo evolutivo della sua personalità e di non trasformare l'impatto con la giustizia in un'esperienza destabilizzante.

Nel **settore civile**, la Procura per i Minorenni ha il compito di raccogliere le segnalazioni di situazioni di eventuale rischio o pregiudizio per soggetti minori e avanzare istanze al Tribunale per i Minorenni chiedendo l'emissione di provvedimenti a tutela.

La Procura, dopo un'eventuale più approfondita indagine attraverso i Servizi operanti sul territorio o la sezione di Polizia Giudiziaria dell'Ufficio, **formula al Tribunale per i Minorenni le richieste per l'apertura di procedimenti limitativi della potestà genitoriale** ovvero di valutazione dello **stato di abbandono del minore**.

Può in alternativa disporre l'archiviazione degli atti in caso di inesistenza dei presupposti per una iniziativa dell'A.G. minorile o anche la restituzione degli atti ai servizi affinché gli stessi possano meglio approfondire la situazione segnalata.

Al riguardo va anche evidenziato che ove si ritenga che il minore versi in una situazione di grave pericolo per la sua integrità fisica e psichica la pubblica autorità amministrativa può autonomamente ricorrere all'applicazione dell'art. 403 del C.C..

Il nostro ordinamento prevede dei **casi nei quali la segnalazione all'autorità giudiziaria è obbligatoria**:

- quando un minore si trova in situazione di abbandono ai fini della eventuale dichiarazione del suo stato di adottabilità (articolo 9, comma 1, legge 184/83);
- quando un minore è moralmente o materialmente abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi oppure da persone, per negligenza, immoralità, ignoranza o altri motivi, incapaci di provvedere alla sua educazione (articolo 403 del codice civile);
- quando vi sono minori degli anni diciotto che esercitano la prostituzione (articolo 25 bis, comma 1, R.D.L. n. 1404/34, introdotto dalla legge n. 269/98 sullo sfruttamento sessuale dei minori);
- quando vi sono minori degli anni diciotto stranieri, privi di assistenza in Italia, che siano vittime dei reati di prostituzione e pornografia minorile o di tratta e commercio (articolo 25 bis, comma 2, R.D.L. n. 1404/34);
- quando occorre prorogare un affidamento familiare o un collocamento in comunità o in istituto, oltre il termine stabilito o anticiparne la cessazione (articolo 4, comma 5, legge n. 184/83).

In altri casi, pur non essendo obbligatoria, la segnalazione è comunque opportuna. Si tratta di situazioni in cui vi è un pregiudizio, attuale o potenziale, a carico di un minore, per rimuovere il quale non sono sufficienti gli ordinari interventi di aiuto e sostegno del servizio sociale, apparendo necessario incidere sulla responsabilità dei genitori. In tali casi, i servizi sociali o sanitari procederanno ad una segnalazione, evidenziando i motivi che rendono necessario un provvedimento del Tribunale per i Minorenni.

Le innovazioni introdotte con la **Legge 28 marzo 2001 n.149** hanno altresì attribuito alla Procura della Repubblica per i Minorenni il controllo sulle strutture **che ospitano minori** attraverso:

- visite ispettive alle comunità;
- trasmissione semestrale da parte delle comunità degli elenchi dei minori ricoverati;
- relazioni sociali periodiche di aggiornamento sulla situazione socio-ambientale dei minori e delle famiglie di origine.

Infine, **nel settore amministrativo** la Procura per i minorenni è competente a richiedere i provvedimenti previsti dal R.D.L. n° 1404 del 20 luglio 1934 agli artt. 25 (affidamento al servizio sociale minorile o collocamento in comunità, misure applicabili a minori con condotta irregolare) e 25bis (provvedimenti a tutela dei minori che esercitano la

prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale diretti all'assistenza anche psicologica, al recupero e al reinserimento del minore).

A ciò va aggiunto l'**impegno** derivante dalla **legge 64/94** che dà **esecuzione** alle **Convenzioni Internazionali** in materia di **sottrazione internazionale** di **minori** e di **rimpatrio**, assegnando alla Procura per i Minorenni il ruolo di "*longa manus*" dell'Autorità Centrale Convenzionale presso il Ministero della Giustizia, per l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio o di ripristino del diritto di visita da parte del genitore che ha subito la sottrazione.

PER LE SEGNALAZIONI / GLI ESPOSTI RELATIVI AD ADULTI, LA COMPETENZA E' INVECE DEI TRIBUNALI CHE HANNO SEDE IN CIASCUNA PROVINCIA

Vedere singoli siti web dei tribunali con distretto a livello di capoluogo di provincia